SENT. 127/2025

Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Terza Giurisdizionale Centrale di Appello

Composta dai Sigg. magistrati:

Dott. Tammaro Maiello Presidente

Dott. Giovanni Comite Consigliere relatore

Dott.ssa Giuseppina Mignemi Consigliere

Dott.ssa Oriella Martorana Consigliere

Dott. Marco Fratini Consigliere

ha pronunciato la seguente

Sentenza

sulla citazione in appello iscritta al **n. 60098/R.G.**, proposta dalla **Procura** presso la Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio: **appellante**

contro

1) **Celebrini Luigi** (C.F. CLBLGU39R07A123I), rappresentato e difeso **dall'Avv.** Ianni Chiarina, con domicilio digitale, ex art. 28, co. 2 c.g.c., all'indirizzo p.e.c. avvchiarina.ianni@pecavvocatifrosinone.it: **appellato**

2) **Ferri Enrico** (C.F. FRRNRC46C30I838E), rappresentato e difeso **dagli Avv.ti** Floridi Alberto Maria e Gattamelata Stefano, con domicilio digitale, ex art. 28, co. 2 c.g.c., agli indirizzi p.e.c. a.floridi@pec.professionalitainrete.it e s.gattamelata@pec.professionalitainrete.it e domicilio fisico eletto presso il loro studio a Roma, in via di Monte Fiore n. 22: **appellato**

3) **Celletti Saverio** (C.F. CLLSVR45D24D810R), rappresentato e difeso **dall'Avv.** Tomasso Giuseppe, con domicilio digitale, ex art. 28, co. 2

c.g.c., all'indirizzo p.e.c. studiolegaletomasso@pec.avvocaticassino.it e domicilio fisico presso lo studio dello stesso a Cassino, in via Virgilio 81/A: **appellato**

4) **Pacifico Walter** (C.F. PCFWTR47B21I838I): **intimato non costituito**

avverso e per la riforma

della **sentenza n. 74/2022** della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, pubblicata il 28 gennaio 2022.

Visti: l'appello della parte pubblica, le comparse di costituzione delle parti private, gli atti tutti di causa;

Alla pubblica udienza del 25 giugno 2025, con l'assistenza del segretario dott.ssa Pimpinella Chiara, data per letta, con il consenso delle parti, la relazione del Cons. Comite Giovanni;

Uditi il V.P.G. dott. Iadecola Arturo, per l'Ufficio del pubblico ministero, e gli Avv.ti Ianni Chiarina, per Celebrini Luigi, Tomasso Giuseppe, per Celletti Saverio e Cuonzo Renzo, su delega scritta dell'Avv. Gattamelata Stefano, per Ferri Enrico.

Svolgimento del processo

I. Con la sentenza descritta nei suoi estremi in epigrafe, la Corte regionale per il Lazio, nell'ambito di asseriti pregiudizi da demansionamento e per differenze retributive, previo accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata da Celebrini Luigi con riguardo alla quota parte della seconda posta, nel merito ha assolto, con il favore delle spese, Celebrini Luigi, Pacifico Walter, Ferri Enrico e Celletti Saverio dagli addebiti in contestazione.

II. I fatti in breve. Il 20 maggio 2015 l'Azienda sanitaria locale (A.S.L.) Frosinone ha trasmesso alla Procura regionale per il Lazio un esposto (e

relativi allegati) del dott. Pepe Umberto, segnalante fatti ritenuti integrare danno erariale e oggetto della sent. 720/2014 del 9/07/2014, del Tribunale della provincia ciociara, che ha dichiarato "*l'illegittimità del comportamento dell'Azienda sanitaria locale Frosinone, in relazione alla mancata assegnazione al ricorrente, dott. Pepe, di mansioni dirigenziali*", e ha condannato la stessa a risarcire la somma di **€ 25.000,00**, oltre agli accessori del credito e alle spese di lite.

La vicenda origina da una procedura selettiva, indetta dall'Azienda sanitaria (in persona del Direttore generale) per il conferimento di una posizione funzionale di dirigente amministrativo, vinta dal dott. Pepe che, in esecuzione della deliberazione n. 1070 del 20 settembre 2006 che lo proclamava vincitore, è stato assunto quale "*Dirigente amministrativo (…)*". Il relativo contratto, n. 841 del 25 settembre 2006, è stato sottoscritto dal dott. Celebrini Luigi (per delega del Direttore generale del tempo), Responsabile della S.C. Risorse umane dell'ASL dal 16 maggio 2005 al 31 ottobre 2006. Prima di partecipare alla descritta procedura, il suddetto già lavorava all'interno del presidio ospedaliero di Frosinone, nell'ufficio denominato "Sistema informativo ospedaliero" (S.I.O.), in qualità di responsabile tecnico dei sistemi informativi, con la qualifica di collaboratore amministrativo. Con nota del 25 settembre 2006, il dott. Pepe ha trasmesso alla Direzione sanitaria del Polo ospedaliero "B", ove dal 22 febbraio 1988 al 31 marzo 2008 è stato preposto il dott. Celletti Saverio, la copia del contratto congiunta alla richiesta di adottare, tramite ordine di servizio e in quanto assegnato presso la stessa, i provvedimenti relativi alle funzioni dirigenziali spettanti; la richiesta è stata rinnovata con nota del 31 marzo 2007, avendo avuto "*l'impressione di restare estraneo alle problematiche lavorative che dovrebbero interessare anche la nuova qualifica di Dirigente*

amministrativo". Con nota n. 1819 S/OS del 2 aprile 2007, indirizzata al dott. Pepe, al Direttore amministrativo Polo "B", rag. Pacifico Walter (Responsabile dell'Ufficio del personale e direttore amministrativo del Polo ospedaliero "B" di Frosinone, rispettivamente, del 1° novembre 2006 al 15 luglio 2007 e dal 16 agosto 2004 al 1° marzo 2008) e per conoscenza al Direttore amministrativo generale dell'ASL, dott.ssa Costantini Antonietta, il Direttore sanitario Celletti ha fatto presente che "*nell'attuale Atto aziendale non è prevista la figura del Dirigente amministrativo nell'ambito della struttura complessa <<Direzione sanitaria Polo>>, pertanto la S.V. continuerà a svolgere le proprie mansioni nell'ambito del S.I.O. utilizzando il protocollo all'uopo istituito*". Pertanto, il dott. Pepe ha svolto, dal 1° ottobre 2006 al 31 marzo 2011, la stessa attività in cui era impegnato prima dell'assunzione come dirigente. Con la sent. 720/2014, il Tribunale di Frosinone ha riconosciuto il demansionamento e condannato l'ASL al risarcimento del danno dianzi quantificato.

La Procura regionale ha ravvisato nei fatti descritti un nocumento erariale ricondotto all'indizione di una procedura selettiva per un posto da dirigente nell'ambito di un'articolazione organizzativa (Direzione sanitaria Polo ospedaliero) che non prevedeva alcuna figura dirigenziale e al mancato trasferimento del dipendente presso altre strutture che la prevedevano, quantificato nella complessiva somma di **€ 64.892,10**, di cui **€ 28.684,09**, pagati dall'Azienda sanitaria il 25 gennaio 2015 in esecuzione della decisione del Tribunale, ed **€ 36.208,01**, quali differenze tra la retribuzione mensile di collaboratore amministrativo (attività effettivamente disimpegnata) e quella di dirigente (non svolta) per il periodo ottobre 2006 – 31 marzo 2011. L'asserito pregiudizio è stato addebitato con invito a dedurre dell'11

dicembre 2019, oltre che agli odierni appellati, a Zotti Giancarlo, Direttore generale dell'ASL Frosinone dal 26 settembre 2006 al 7 ottobre 2009, e a Costantini Antonietta, Commissario Straordinario dal 15 ottobre 2009 al 13 giugno 2010 e Direttore amministrativo dal 1° ottobre 2005 al 13 gennaio 2008 e dal 14 giugno 2010 al 16 novembre 2011. All'esito dell'atto preprocessuale, la Procura regionale ha stralciato la posizione di Zotti e Costantini (mentre altri Commissari straordinari e Direttori amministrativi generali, precedenti e successivi, non sono stati affatto interessati dalla contestazione), in quanto nei loro confronti l'azione risultava prescritta, e ha confermato gli addebiti per gli altri invitati "*sui quali incombeva lo specifico onere di vigilare e controllare che il personale dell'ASL fosse correttamente impiegato*". Sicché, con atto di citazione depositato il 20 novembre 2020, la Procura regionale, non ritenendo persuasive le difese preliminari dei funzionari dell'Azienda sanitaria dell'epoca, ha evocato gli stessi in quanto: "*(…)* ***Celebrini Luigi****, responsabile dell'Ufficio del personale dell'ASL Frosinone dal 16 maggio 2005 al 31 ottobre 2006, nonostante fosse stato posto in quiescenza il mese successivo alla firma del contratto, ha per delega* (e, perciò, con colpa grave) *sottoscritto il contratto di lavoro in cui veniva menzionato un posto che in realtà non era previsto nell'atto aziendale*"; ***Pacifico Walter****, responsabile dell'Ufficio del personale e direttore amministrativo del Polo ospedaliero B di Frosinone dal 1° novembre 2006 al 15 luglio 2007 e dal 16 agosto 2004 al 1° marzo 2008 (…) non può ritenersi esente da colpa grave data la sua posizione organizzativa che lo avrebbe certamente legittimato ad adottare atti o iniziative che avrebbero consentito di ricondurre a legittimità la situazione del dott. Pepe (…)*"; inoltre, al medesimo è stata inviata la nota n. 1819 del 2 aprile 2007 del dott. Celletti; **Ferri Enrico**, Responsabile dell'Ufficio del personale dal 16

luglio 2007 al 30 aprile 2010, non può ritenersi esente da grave negligenza per non avere osservato, poiché a capo di un organo di direzione con poteri di vigilanza e controllo, il dovere di "*assumere le decisioni o le iniziative che servono a ricondurre a legalità l'azione amministrativa (…)*"; infine, **Celletti Saverio**, nella qualità di Direttore sanitario del Polo ospedaliero "B" dal 22 febbraio 1988 al 31 marzo 2008, ha adottato "*la nota del 2 aprile 2007, diretta al dott. Pepe e al Rag. Pacifico e per conoscenza al Direttore amministrativo dott.ssa Costantini Antonietta, con la quale informava che l'atto aziendale non prevede la figura del dirigente amministrativo nell'ambito della struttura complessa "Direzione sanitaria polo"*; pertanto, ha riferito che il dott. Pepe avrebbe continuato "*a svolgere le proprie mansioni nell'ambito del S.I.O. utilizzando il protocollo all'uopo istituito*". In conclusione, ha contestato ai medesimi il presunto complessivo pregiudizio di **€ 64.892,10**, dal quale detrarre il 10% ascritto al Direttore generale Zotti e al Commissario straordinario e Direttore amministrativo Costantini, ossia **€ 6.489,21** per ognuno dei due, e ha attribuito sullo stesso complessivo importo il 15% cadauno, ossia **€ 9.733,82** a Celebrini, Pacifico e Ferri, e il 35% residuo, pari a **€ 22.712,24** a Celletti.

III. La sentenza di prime cure, *in primis*, ha accolto parzialmente l'eccezione di prescrizione sollevata dal solo Celebrini. Difatti, in relazione alla prima posta di asserito nocumento (quello c.d. indiretto), *"il Celebrini non ha allegato, né prodotto alcuna documentazione necessaria e idonea a dimostrare la data certa in cui l'ASL Frosinone ha emesso l'ordine di pagare"*. Perciò, ha respinto l'eccezione. Viceversa, l'ha ritenuta fondata con riferimento alla seconda voce, "*essendo ampiamente decorso, alla data di notifica dell'invito a dedurre (9 gennaio 2020) (…) il termine di prescrizione, il cui esordio va ricondotto alle date*

mensili di erogazione delle somme corrisposte a titolo di retribuzione nel periodo ottobre 2006 – 31 marzo 2011".

Nel merito, la prima Corte ha chiarito che *"la valutazione delle condotte e dell'imputabilità del danno ai convenuti nell'impianto accusatorio della Procura deve tenere conto della struttura organizzativa dell'Azienda sanitaria locale Frosinone contenuta, ratione temporis, nell'atto aziendale del 29 maggio 2004"*. Invero, dopo aver tratteggiato la struttura organizzativa e le funzioni svolte dagli amministratori, dirigenti e funzionari dell'ASL, la Sezione Lazio ha osservato che *"alle condotte contestate dalla Procura (…) non siano riconducibili, in termini di derivazione causale e con qualificazione dell'elemento psicologico a livello di colpa grave, le voci di danno (demansionamento e differenze retributive) subìte dall'ASL Frosinone"*. Difatti, relativamente a **Celebrini**, responsabile della S.C. Risorse umane dal 16 maggio 2005 al 31 ottobre 2006, l'unica voce di nocumento apprezzabile è quella da demansionamento, che non può attribuirglisi per avere sottoscritto il 25 settembre 2006 il contratto di lavoro con il dott. Pepe, atteso che "*lo stesso è stato firmato per delega del Direttore generale, essendo riservate, sulla base delle disposizioni dell'atto aziendale, alla competenza di quest'ultimo tutte le attività inerenti alla costituzione del rapporto di lavoro (…)*"; inoltre, detto contratto è stato sottoscritto solo a seguito della delibera del Direttore generale n. 1070 del 20 settembre 2006, con la quale Pepe è stato dichiarato vincitore del concorso da dirigente. Anche a **Ferri**, responsabile della S.C. Risorse umane dal 16 luglio 2007 al 30 aprile 2010, "*non possono essergli addebitati in termini di colpa grave né il danno da demansionamento né quello da differenze retributive (…), poiché rientrano nelle competenze del direttore del personale l'applicazione del contratto di lavoro, la*

gestione del personale e del contenzioso interno, mentre l'onere di segnalazione della situazione in cui si trovava il neo dirigente non costituisce una condotta alla quale le voci di danno possono essergli addebitate in termini etiologici e sotto il profilo soggettivo, tenuto anche conto della circostanza che, come dichiarato dal dott. Pepe nel corso dell'audizione del 19 novembre 2019, la questione era stata più volte rappresentata verbalmente al direttore amministrativo dell'ASL". Con riguardo a **Celletti**, Direttore sanitario del Polo sanitario "B" dal 22 febbraio 1988 al 31 marzo 2008, *"la condotta contestata dalla Procura come concorrente alla produzione del danno non assume i connotati di grave colpevolezza. Difatti, la nota a sua firma del 2 aprile 2007 (…) era indirizzata, oltre che al nuovo dirigente, anche al Direttore amministrativo della predetta struttura organizzativa e al Direttore amministrativo dell'ASL Frosinone. Il che dimostra che l'onere di segnalazione della vicenda, seppur in maniera concisa, era stato adempiuto dal Celletti"*. Da ultimo, per **Pacifico**, responsabile della S.C. Risorse umane dal 1° novembre 2006 al 15 luglio 2007 e direttore amministrativo del Polo ospedaliero "B" dal 16 agosto 2004 al 1° marzo 2008, *"la non imputabilità delle voci di danno per cui è causa, sotto il duplice profilo del nesso causale e della gravità della colpa, discende dal difetto di competenza del direttore amministrativo del polo ospedaliero di conferire incarichi dirigenziali, dalla circostanza che il dott. Pepe era stato assegnato a una struttura complessa (direzione sanitaria) diversa da quella amministrativa di cui era a capo, e, infine, dalla considerazione che la questione del neoassunto dirigente era nota ai vertici aziendali"*.

IV. Si grava della decisione **la Procura regionale per il Lazio**, che lamenta con un primo motivo "***1***. *Violazione di legge e carenza di motivazione in merito alla posizione di Celebrini*". Osserva che la gravità della colpa del medesimo consegue al "*fatto che lui stesso ha firmato il contratto di lavoro per*

delega del Direttore generale, quindi, sapeva perfettamente che il dott. Pepe aveva un incarico dirigenziale e che gli dovevano essere attribuite le rispettive funzioni (…)". Inoltre, "*agli atti manca qualsiasi prova, diretta o indiziaria, da cui possa desumersi che il Celebrini abbia firmato per ordine del direttore generale (…). Del resto, la stessa sentenza di primo grado, ricordando che la firma apposta dal Celebrini era dovuta anche alla presenza della delibera n. 1070 del 20 settembre 2006, conferma quantomeno implicitamente, che Celebrini abbia firmato nell'esercizio delle funzioni che gli erano state assegnate, quindi, nell'esercizio delle sue competenze*". Per cui ritiene il danno da demansionamento allo stesso riferibile in termini di colpa grave. Con un secondo motivo denuncia: "**2.** *Illogicità della motivazione della sentenza; violazione di legge per il calcolo dei termini di prescrizione in merito alla posizione di Celebrini*". Deduce, al fine di supportare la presenza della colpa grave, che Celebrini "*è stato, altresì, destinatario della nota n. 33715, del 25 agosto 2006 della dott.ssa Costantini (di un mese prima la stipula del contratto del dirigente) in cui esortava gli stessi alla corretta collocazione del personale proprio per evitare i contenziosi da demansionamento e mobbing*". Quindi esiste la prova che Celebrini fosse a conoscenza del problema della sottoutilizzazione del personale dirigenziale e dei conseguenti contenziosi. Riguardo, invece, alle differenze retributive, rileva che "*per qualificare come demansionamento un determinato fatto, è necessaria una previa pronuncia del giudice civile, che accerti l'illecito. Pertanto, dovrebbe trovare applicazione la regola prevista dall'art. 2945, co. 2 c.c. secondo cui <<la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio>>. Questa Procura, quindi, ha proceduto a contestare detta voce sul presupposto che la conoscenza dell'illecito è comunque avvenuta con la nota n. 4174 del 6 maggio 2015, per cui, a prescindere dal*

passaggio in giudicato della sentenza, i termini di prescrizione non erano decorsi". Con un terzo motivo lamenta: "**3.** *Illogicità della motivazione della sentenza in merito alla posizione di Pacifico e Ferri*". Rileva che le medesime argomentazioni spese per Celebrini possono essere fatte valere per Pacifico e Ferri, responsabili dell'Ufficio risorse umane nel periodo di interesse; inoltre, Pacifico *"era (…) anche direttore amministrativo del Polo ospedaliero, ossia colui al quale, in ragione della motivazione della sentenza di prime cure (pag. 26), era demandato il compito di direzione del Polo ospedaliero (…). Entrambi, seppure non presenti alla data della firma del contratto di lavoro di Pepe, dato il ruolo svolto riguardante la gestione del personale, avrebbero potuto/dovuto sollecitare i vertici aziendali, anche dopo che il dott. Pepe era stato promosso dirigente e in costanza dello svolgimento delle sue attribuzioni, insistendo per la più idonea e corretta collocazione*". Con un ultimo motivo denuncia: "***4.*** *Illogicità della motivazione (…) in merito alla posizione di Celletti*". Rileva che la nota a firma del dott. Celletti, Direttore sanitario del Polo ospedaliero "B" di Frosinone (dal 22 febbraio 1988 al 31 marzo 2008), datata 2 aprile 2007, nella quale ha rappresentato la mancanza nell'atto aziendale della posizione di dirigente amministrativo nell'ambito della Struttura complessa alla quale era preposto, che farebbe venir meno la colpa grave del medesimo, avendo così assolto all'onere informativo, *"è intervenuta ben 7 mesi dopo l'assunzione del Pepe come dirigente e, in realtà, non segnala alcunché ai vertici aziendali ma si limita a negare al suddetto l'assegnazione di funzioni dirigenziali precisandone le ragioni*". Inoltre, per i successivi quattro anni, fino al pensionamento del dott. Pepe in data 31 marzo 2011, non esiste nessun altro atto a sua firma, finalizzato alla risoluzione della questione. Conclude per la "*condanna al pagamento del*

complessivo importo di ***€ 64.892,10*** *in favore dell'ASL Frosinone, oltre accessori del credito e spese di giustizia, così come indicato nell'atto di citazione cui si rinvia".*

V. Resiste al gravame, con comparsa di costituzione e risposta versata in atti il 26 luglio 2022, **Ferri Enrico**, che insta per l'inammissibilità e l'infondatezza del medesimo.

Con successiva memoria, versata in atti il 3 giugno 2025, Ferri ha argomentato le proprie difese all'esito delle quali ha concluso per il rigetto dell'impugnativa del Procuratore regionale e la conferma della sentenza; in subordine, ha chiesto di fare applicazione del potere riduttivo, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese. Rileva che la Procura appellante "*assimila e sovrappone indebitamente le posizioni del rag. Ferri con quelle del sig. Pacifico, che come detto era stato ad interim anche Direttore amministrativo del Polo ospedaliero mentre era responsabile delle risorse umane, ritenendo così genericamente e a entrambi ascrivibile il nesso causale con il danno e la colpa grave*". Il rag. Ferri "*non ha mai ricevuto, tuttavia, l'incarico di Direttore amministrativo*".

Deduce, poi, l'assenza di competenze specifiche in capo alla S.C. Risorse umane in merito alla gestione del personale, come confermato dallo stesso dott. Pepe nell'audizione del 19 novembre 2019, in cui chiarisce che "*egli, coordinando un ufficio di 4 persone, dipendeva <<per tutti gli adempimenti>> direttamente dal Direttore sanitario dello stesso Polo ospedaliero B (il dott. Celletti), responsabile gestionale del S.I.O*". Proprio al Direttore sanitario il dott. Pepe ha indirizzato correttamente le proprie richieste e sollecitazioni (nota n. 1792 del 31 marzo 2007) e lo stesso Direttore sanitario ha risposto a tali rimostranze con nota n. 1819 del 2 aprile 2007, confermando il Pepe nell'incarico assegnato, informandone per competenza il Direttore amministrativo *ad*

interim del Polo B (dott. Pacifico) e il Direttore amministrativo dell'ASL. Sicché, "*anche in merito a ipotetici oneri informativi, questi non sono configurabili né comunque addebitabili a Ferri, posto che è indimostrato che egli fosse a conoscenza dell'asserito erroneo inquadramento del Pepe, e in ogni caso il direttore responsabile era già autonomamente e ampiamente informato della circostanza*". Perciò, l'appellato Ferri non ha in concreto avuto competenza alcuna nella gestione e nell'assegnazione delle mansioni dirigenziali al dott. Pepe. Nemmeno, "*come visto, avrebbe avuto<<ben tre anni per sollecitare gli uffici competenti affinché quest'ultimo fosse impiegato coerentemente con la sua qualifica di dirigente (pag. 7 appello), in quanto il Direttore sanitario era già informato tanto che rispondeva alle richieste di Pepe confermandolo nell'incarico*". Da ultimo, ha soggiunto che il neo-dirigente "*non ha affatto svolto mansioni inferiori a quelle cui poteva aspirare nella nuova posizione dirigenziale, stanti le limitazioni che l'atto aziendale impone ai dirigenti con minore esperienza e anzianità di servizio. Sul punto, occorre rimarcare un dato rilevante che la Procura ha completamente trascurato: nella fattispecie in discussione, appare quanto meno discutibile il riconoscimento al dott. Pepe di un risarcimento per demansionamento (…), basato dalla sentenza sull'esistenza di una <<differenza ontologica tra le mansioni di funzionario amministrativo […] e le mansioni di dirigente, che consistono, oltre che nell'esercizio di poteri decisionali e di spesa, anche e sopra tutto nella capacità del dipendente di impegnare l'amministrazione verso l'esterno>> (…), assunto che avrebbe dovuto indurre l'ASL a promuovere appello alla sentenza, cosa inspiegabilmente non avvenuto*". Ritiene, perciò, che il Giudice di appello "*debba comunque discostarsi dagli accertamenti eseguiti dal Giudice del lavoro (…), che non può costituire giudicato esterno nel processo contabile, sia per l'indipendenza dei due giudizi sotto il profilo finalistico e*

sistematico, sia per la diversità delle parti rispettivamente in essi coinvolte". In assoluto subordine, chiede tenersi conto del ridotto apporto causale di Ferri nella provocazione del presunto danno erariale.

VI. Resiste al gravame, con comparsa di costituzione e risposta versata in atti il 3 giugno 2025, **Celebrini Luigi**, che conclude per il rigetto dello stesso e la conferma delle prima decisione. Vinte spese e competenze.

Relativamente al primo motivo di gravame, deduce prim'ancora dell'infondatezza, l'inammissibilità del gravame nella parte in cui contesta "*la mancata argomentazione in ordine a presunti oneri che sarebbero dovuti ricadere in capo al Celebrini in ordine alla <<individuazione in pianta organica delle risorse umane da inserire nei corretti ambiti funzionali>>*". Difatti, "*una tale doglianza tende a introdurre una nuova contestazione di responsabilità collegata alle competenze e funzioni in materia di pianificazione e gestione della pianta organica del personale non contenuta negli atti in primo grado*". Invero, la condotta contestata a Celebrini è stata confinata, nel libello introduttivo, alla sottoscrizione per delega del Direttore generale del contratto di conferimento di incarico al dott. Pepe per una struttura che non richiedeva tale figura. In primo grado, nessuna obiezione è stata avanzata riguardo alle fasi precedenti la sottoscrizione del contratto e relative alla dotazione organica aziendale, alla individuazione di nuovi profili in pianta organica, alla individuazione dei posti per l'indizione del concorso per figure dirigenziali. Ferma tale preliminare eccezione, l'appellato ritiene il motivo di appello anche infondato, atteso che la "*delega a Celebrini atteneva alla sola firma e lo stesso non aveva alcun margine/potere di disporre una diversa assegnazione del neo-dirigente*", circostanza che ha portato il primo giudice ad affermare la mancanza di colpa

grave nella condotta del medesimo. Quanto al secondo motivo, rileva che l'Attore pubblico, "*a fronte dell'articolazione organizzativa e gestionale delle diverse strutture dell'azienda, intenderebbe cumulare in capo al Celebrini tutte le competenze, funzionali, ruoli e connesse responsabilità che, invece, dagli atti di causa risultano ripartiti e attribuiti ad altri diversi organi (…)*". In sostanza, il funzionario non ha partecipato al complesso procedimento che ha portato alla stipula del contratto di dirigente amministrativo, con decorrenza 25 settembre 2006, con il dott. Pepe, in quanto riservato a competenze e funzioni al medesimo estranee, ma ha solo adempiuto, a procedimento definito, all'attività delegata e vincolata di sottoscrizione del contratto. Da ultimo, "*Celebrini non ha dato, né avrebbe potuto dare alcuna soluzione all'assegnazione del personale, non rientrando tale compito tra le proprie competenze*". Quanto alla prescrizione del danno da differenze stipendiali, l'appellato ritiene la censura inammissibile, prim'ancora che infondata, atteso che la "*Procura (…) non ha avanzato alcuna contestazione, ma, al contrario, si era rimessa alla decisione che avrebbe preso il Collegio in merito senza formulare alcuna riserva in ordine alla stessa*". In tal modo, "*ha prestato acquiescenza a qualunque fosse stata la conclusione a cui sarebbe giunto il primo giudice sul punto, con rinuncia all'eventuale impugnazione*". In ogni caso, per mero tuziorismo ne ravvisa l'infondatezza, poiché la giurisprudenza contabile individua nel verificarsi in concreto del fatto dannoso il *dies a quo* di decorrenza del termine di prescrizione.

VII. Resiste al gravame, con comparsa di costituzione e risposta versata in atti il 3 giugno 2025, **Celletti Saverio**, che conclude per il rigetto dello stesso e la conferma della sentenza; in subordine, per l'applicazione del potere riduttivo nella sua massima estensione. Vinte spese, diritti e onorari

da distrarsi in favore del difensore, che si è dichiarato antistatario. *Breviter*, *"(…) è certo e incontestabile che l'individuazione della sede di assegnazione (da riportare nel contratto di assunzione) non rientra né è imputabile alle competenze/funzioni del Direttore sanitario ospedaliero (nella specie dott. Celletti), né può ritenersi che lo stesso, acquisita la notizia del nuovo inquadramento dirigenziale del dott. Pepe, assegnato nell'ambito ospedaliero avrebbe potuto disporre una nuova e diversa assegnazione, individuando mansioni e funzioni che lo stesso avrebbe dovuto svolgere (…) sia perché inesistenti in tale ambito sia perché non aveva alcun potere di trasferire il dirigente al di fuori dell'ambito ospedaliero (ove solo esercitava la propria funzione e poteri)"*. L'appellante Procura presuppone, poi, un dovere/obbligo di intervento che in realtà non esiste: sicché neppure rileva il censurato ritardo di sette mesi. Quello che gli competeva, "*il Celletti lo ha fatto, rendendosi parte diligente nell'informare (con nota 1819/2007) sia il Direttore generale sia il direttore amministrativo aziendale di una circostanza a questi evidentemente già nota, ovvero che presso la Direzione ospedaliera non era prevista dall'atto aziendale la presenza della figura dirigenziale*".

VIII. Alla pubblica udienza odierna, non costituito e, quindi, rimasto contumace Pacifico Walter, i rappresentanti delle altre parti hanno indugiato nei rispettivi atti e concluso come da verbale. Al termine della discussione la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

Ragioni del decidere

[1] *In limine litis*, il Collegio, verificata la ritualità delle notifiche dell'appello e del decreto di fissazione dell'udienza, pervenuti via p.e.c. nelle date dell'8/06/2022 e del 10/12/2024 presso il Procuratore domiciliatario di prime cure di Pacifico Walter, Avv. Perciballi Laila, dichiara la contumacia

del medesimo, a mente degli artt. 182, commi 3 e 5, e 93, co. 5 c.g.c.

[2] Ciò premesso, il Collegio ritiene non meritevole di accoglimento l'appello della Procura regionale, il cui ordito motivazionale, quand'anche arricchito impropriamente con argomentazioni non contestate nel libello introduttivo, non inficia le ragioni della prima sentenza a supporto del proscioglimento degli appellati (tutti), che, nel ripercorrere in modo puntuale le articolazioni organizzative e funzionali dell'Azienda unità sanitaria locale (A.U.S.L.) Frosinone, contenute dall'atto aziendale del 29 maggio 2004, ha escluso la responsabilità degli evocati funzionari in quanto alle condotte contestate non sono riconducibili, in termini di derivazione causale e di colpa grave, le voci di danno da demansionamento e da differenze retributive.

In specie, non è revocabile in dubbio la ricorrenza di un danno erariale diretto, per il pagamento, da ottobre 2006 a marzo 2011, del trattamento dirigenziale in favore del dott. Pepe Umberto, quantificato in **€ 36.208,01**, quali differenze tra la retribuzione mensile di collaboratore amministrativo – attività effettivamente dispiegata – e quella di dirigente (priva delle indennità di posizione e di risultato), non svolta in concreto in quanto non assegnate le corrispondenti mansioni; nonché di un pregiudizio indiretto da demansionamento, quale risarcimento ottenuto dal suddetto dirigente e acclarato in capo all'ASL Frosinone dalla sent. 720/2014 del Tribunale della cittadina ciociara, che ha condannato quest'ultima al ristoro dei danni quantificati in **€ 25.000,00**, oltre agli accessori e alle spese di lite, per un totale, saldato il 25 gennaio 2015, di **€ 28.684,09**. L'accertamento occorso nel giudizio lavoristico e, quindi, il tipo di riflesso spiegato nel processo contabile, aspetto di cui dubitano alcuni appellati, verrà approfondito nel seguito. Allo stato

della trattazione è sufficiente affermare che una volta erogata, a seguito di una sentenza di condanna, la somma al terzo danneggiato, la P.A. è tenuta a recuperare doverosamente l'importo, denunciando alla Corte dei conti, ipotesi inverata dalla trasmissione dell'esposto del dott. Pepe, gli autori materiali dell'illecito sin dal momento del giudicato di condanna, configurandosi il danno indiretto solo e soltanto al passaggio in giudicato della sentenza di condanna dell'ASL Frosinone.

Tanto statuito sulla ricorrenza dell'elemento oggettivo, il *modus procedendi* della Sezione tiene in conto l'esposizione del gravame, che dedica il primo e il secondo motivo alla posizione di Celebrini, l'unico ad aver sollevato in prime cure l'eccezione di prescrizione, accolta dalla sentenza con riguardo al solo danno da differenze retributive; la terza ragione di censura, alle posizioni di Pacifico e Ferri e, infine, il quarto motivo a quella di Celletti.

Preliminarmente, è necessario delineare, per favorire la comprensione dell'eventuale apporto causale di ognuno degli odierni appellati nella vicenda di causa, gli elementi salienti della struttura organizzativa dell'AUSL Frosinone, contenuta, *ratione temporis*, nell'Atto aziendale del 29 maggio 2004, intervenuto alla stregua del d.lgs. 502/1992, recante "Riordino delle disciplina in materia sanitaria". Lo stesso conferisce alla figura del Direttore generale (incarico rivestito, dal 26 settembre 2006 al 7 ottobre 2009, da Zotti Giancarlo e, dal 15 ottobre 2009 al 13 giugno 2010, dalla dott.ssa Costantini Antonietta, nella qualità di Commissario Straordinario) la responsabilità della gestione complessiva dell'azienda e l'esercizio di tutte le funzioni non attribuite a diversi livelli direzionali o dirigenziali (art. 1, commi 2 e 3, Titolo II). Dappoi, mentre le "*funzioni di governo complessivo*" (atti di alta

amministrazione, adozione di direttive generali dell'azione amministrativa) sono di competenza esclusiva del direttore generale, delegabili solo in caso di assenza o impedimento, le "*funzioni di gestione*" sono attribuite ai dirigenti "*secondo le modalità previste agli articoli del Titolo VIII secondo il principio dell'attribuzione di autonomia e responsabilità ai vari livelli organizzativi*" (art. 1, co. 10, Titolo II). Il Direttore generale, perciò, "*è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture operative dell'azienda*" (art. 3, co. 1-quater del d.lgs. 502/1992). Inoltre, è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal Direttore sanitario, al quale è affidata la direzione dei servizi sanitari aziendali, e dal Direttore amministrativo, al quale è affidata la direzione dei servizi amministrativi. Secondo l'art. 3 del d.lgs. 502/1992, "*Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi e igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza*", che sono chiaramente differenziati rispetto alle parallele attribuzioni del direttore amministrativo. Quest'ultimo, ha diverse funzioni chiave in un'A.S.L., tra le quali la direzione e il coordinamento delle strutture amministrative, la garanzia della legittimità degli atti, la gestione economico-finanziaria, e la partecipazione al processo di pianificazione strategica. In sostanza, il direttore amministrativo supporta il direttore generale nella gestione dell'Azienda sanitaria, assicurando l'efficienza dei processi amministrativi e la corretta gestione delle risorse. Pertanto, dirige le strutture amministrative sia dal punto di vista tecnico-organizzativo che da quello economico-finanziario. Inoltre, fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza (art. 3, co. 7 del d.lgs. 502/1992). Tra i servizi amministrativi, previsti dall'Atto aziendale del 29

maggio 2004, organizzati in unità operative denominate strutture complesse, vi è quello delle "Risorse umane", "*deputato all'applicazione dei contratti di lavoro e a intrattenere i rapporti con le organizzazioni sindacali, alla gestione del personale (stato giuridico e trattamento economico) e alla sua acquisizione; alla gestione del contenzioso interno (ufficio istruttore per i procedimenti disciplinari)*". Con riguardo al tempo dei fatti (2006-2011), l'Azienda sanitaria Frosinone, sotto l'aspetto organizzativo, è articolata in macrostrutture, costituite dai distretti, dai poli ospedalieri, dai dipartimenti a struttura e dai dipartimenti a funzione. In particolare, per quel che interessa in questa sede, ciascun polo ospedaliero è diretto da un Direttore sanitario e da un Direttore amministrativo. A quest'ultimo, tra le altre, sono attribuite le funzioni di disporre l'utilizzazione del personale addetto ai servizi amministrativi, economali e tecnici nell'ambito del Polo di riferimento, di adottare i provvedimenti relativi alla gestione del personale (relativamente a richieste di ferie, permessi, aspettative, missioni, etc.).

Alla luce di detta disciplina, la sentenza impugnata, con un percorso argomentativo, flettente nitore giuridico, del tutto condivisibile, ha ripercorso le articolazioni organizzative e funzionali dell'Azienda sanitaria *de qua* non rinvenendo nelle funzioni svolte dagli appellati, in termini di previsione normativa e di svolgimento in concreto, un contributo causale determinante il danno poi contestato ovvero un livello di colpa che raggiunga la forma grave prevista per l'imputazione erariale. Del resto, gli atti allegati dalla Procura (inclusa l'audizione del dott. Pepe del 19 novembre 2019), e persino il gravame, lasciano presumere una chiara e assorbente responsabilità nella vicenda di causa in capo ad altre e ben più pregnanti posizioni organizzative,

quali quelle del Direttore generale e del Direttore amministrato dell'ASL, non convenuti in giudizio perché nei loro confronti l'azione è stata ritenuta prescritta, per avere emanato una procedura concorsuale per un profilo dirigenziale senza avere ben ponderato l'effettiva necessità di quella figura e per non avere dato precise indicazioni in ordine alla individuazione dei nuovi profili in pianta organica, neppure attraverso un adeguato onere informativo. In specie, la Procura regionale nel gravame, e prim'ancora nel libello introduttivo, fa derivare dalla mera posizione organizzativa rivestita dai funzionari e direttivi del tempo dell'ASL forme di attivazione doverosa sbagliando, tuttavia, bersaglio in palese violazione dell'atto aziendale del 29 maggio 2004. Del resto, nella stessa audizione del 19 novembre 2019, il dott. Pepe ha affermato di aver "*rappresentato la questione più volte verbalmente alla dott.ssa Costantini, Direttore amministrativo dell'ASL* (e, n.d.r., dal 15/10/2009 al 13/06/2010 anche Commissario straordinario), *la quale mi prometteva di trovare una struttura in cui inserirmi con funzioni dirigenziali ma invano*".

Ciò premesso, il Collegio ravvisa di dover propedeuticamente soffermarsi su taluni aspetti comuni a tutti gli appellati, al fine di poter discernere e discettare della posizione organizzativa di ognuno, e sugli effetti del giudicato civile nel giudizio contabile, con riguardo al c.d. danno indiretto, revocati in dubbio da alcuni di questi.

In specie, con atto del Direttore generale del tempo dell'AUSL Frosinone è stata bandita un'apposita procedura concorsuale, riservata al personale interno, per il profilo di dirigente amministrativo (CCNL area dirigenza dell'8 giugno 2000). Difatti, le decisioni afferenti al fabbisogno di personale e all'attivazione delle procedure selettive per la copertura di posti,

in special guisa di incarichi dirigenziali, competono al *Manager* aziendale, ossia al Direttore generale. Per le stesse ragioni, l'Azienda sanitaria in persona del *management*, per bandire posti da dirigente amministrativo doveva avere necessità di tale figura professionale e, perciò, doveva avere piena consapevolezza, già a monte, di quali fossero i posti vacanti che avrebbero dovuto essere coperti all'esito della richiamata procedura. Pertanto, con delibera n. 1070 del 20 settembre 2006 del Direttore generale *pro tempore*, il dott. Pepe è stato dichiarato vincitore della selezione per un posto da dirigente. Sicché, con decorrenza 25 settembre 2006 il dott. Pepe è transitato dall'area comparto (Ds) cui apparteneva, al Ruolo dirigenziale, profilo di dirigente amministrativo. Anche la successiva fase di sottoscrizione del contratto con il neo-dirigente amministrativo, è di competenza del Direttore generale, mentre al Direttore amministrativo dell'ASL (non del Polo), che governa l'intero apparato amministrativo aziendale, spettava disporre l'assegnazione, tramite l'Ufficio Risorse umane, dello stesso al posto vacante, per il quale era necessaria la presenza del dirigente per l'esercizio delle relative funzioni. Tuttavia, alla sottoscrizione del relativo contratto, è stato delegato il dott. Celebrini Luigi, responsabile dell'Ufficio personale dell'ASL Frosinone dal 16 maggio 2005 al 31 ottobre 2006. Dall'atto n. 841 del 25 settembre 2006 si evince: che il contratto è stipulato tra l'Azienda sanitaria, in persona del Direttore generale (Prof. Zotti Giancarlo, anche se l'incarico da *manager* è stato riportato decorrere dal 26 settembre 2006) e il dott. Pepe Umberto; che il dott. Pepe è assunto presso l'Azienda in qualità di Dirigente amministrativo dal 25 settembre 2006, in esecuzione della deliberazione n. 1070 del 20 settembre 2006 (punto 1); che il rapporto di lavoro è a tempo

indeterminato "*(…) a copertura del relativo posto previsto dalla vigente dotazione organica*" (punto 2); che "*ai fini dell'inserimento nei posti previsti in pianta organica e per la instaurazione del fascicolo personale, la sede di prima assegnazione è presso la Direzione sanitaria del Polo ospedaliero B. E' comunque facoltà dell'Azienda disporre successivamente l'assegnazione ad altra sede*" (punto 4); inoltre, "*il presente contratto, (è) sottoscritto ai sensi della deliberazione n. 1070 del 20 settembre 2006 che ne costituisce il presupposto (…)*". A seguito dell'assunzione della qualità di dirigente amministrativo, con sede di prima assegnazione presso la Direzione sanitaria del Polo Ospedaliero "B", il dott. Pepe ha lamentato il fatto di essere rimasto sempre assegnato, malgrado solleciti (del 25 settembre 2006, quale richiesta di adottare i provvedimenti di competenza, e del 31 marzo 2007, di essere coinvolto e di dover prestare la propria attività lavorativa al servizio della Direzione sanitaria con la nuova qualifica conseguita) rivolti al Direttore sanitario di presidio, dott. Celletti Saverio, al Sistema informativo ospedaliero (S.I.O.) ove ha espletato le stesse mansioni svolte in precedenza di collaboratore amministrativo. In esito al perdurare, senza soluzione di continuità per oltre dieci anni, di detta assegnazione anche dopo aver acquisito la qualifica di dirigente, di cui ha ricevuto con regolarità la corrispondente retribuzione, ha chiamato in giudizio l'Azienda sanitaria (in persona del suo legale rappresentante), chiedendo fosse dichiarata l'illegittimità del comportamento della stessa quanto alla mancata assegnazione di mansioni dirigenziali, riconosciuta dal Tribunale civile di Frosinone con sent. 720/2014, del 9 luglio 2014, che ha così condannato l'ASL al risarcimento del danno da demansionamento, quantificato in **€ 25.000,00**, oltre agli accessori del credito. La decisione ha evidenziato la sussistenza di

una "*differenza ontologica tra le mansioni di funzionario amministrativo, che è la qualifica che aveva in precedenza il ricorrente, e le mansioni di dirigente, che consistono, oltre che nell'esercizio di poteri decisionali e di spesa, anche e soprattutto nella capacità del dipendente di impegnare l'amministrazione verso l'esterno. Nel caso di specie è emerso che il dott. Pepe curasse la gestione del personale, come del resto se ne occupava prim'ancora di diventare dirigente*". Di talché, "*l'omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza, sotto il profilo della equivalenza in concreto rispetto alla competenza richiesta*" integra, sulla base dell'orientamento affermato dalla Suprema Corte, il mancato esercizio dello "*ius variandi*" da parte del datore di lavoro integrante demansionamento. Dalla stessa è conseguito, perciò, un danno indiretto da demansionamento, quantificato in **€ 28.684,09**, ristorato il 25 gennaio 2015 al dott. Pepe, e un danno diretto dovuto all'indebito pagamento al medesimo della retribuzione dirigenziale di base, pur non svolgendo alcuna funzione dirigenziale, quantificato in **€ 36.208,01** (cfr. nota 11781 dell'11 novembre 2019 dell'Azienda sanitaria). Il danno complessivo, pari a **€ 64.892,10**, è ascritto a titolo di colpa grave e con responsabilità parziaria.

Alla stregua di quanto esposto, il danno indiretto è quello che deriva da esborsi a favore di terzi (in senso lato) che l'amministrazione ha dovuto sopportare per fatto riconducibile a un proprio agente. Con riguardo a quello da demansionamento, acclarato in capo alla P.A. in sede civile, il Collegio rileva che la sua quantificazione di base rimane generalmente un fatto esterno al giudizio contabile poiché il pregiudizio è già esattamente commensurato da una sentenza, ossia dalla sentenza 720/2014 del Tribunale di Frosinone divenuta irrevocabile. Al giudice contabile spetta tuttavia stabilire quanta

parte dell'esborso avvenuto debba essere addebitata ai funzionari; la ripartizione, sempre che sussistano i presupposti di imputazione (colpa grave), avviene in base al rapporto di causalità, anche questo da provare. In sostanza, se un terzo vuole denunciare la violazione di un diritto soggettivo, leso da comportamenti illeciti (o da provvedimenti o silenzi dannosi) di un dipendente pubblico, potrà convenire davanti al giudice ordinario, oltre al lavoratore, anche (o esclusivamente, in quanto soggetto più solvibile) l'amministrazione di appartenenza del medesimo ottenendone la condanna al risarcimento. Una volta erogata, a seguito di sentenza di condanna, la somma al terzo danneggiato, la P.A. ha il dovere di recuperare l'importo, denunciando alla Procura regionale della Corte dei conti competente l'autore materiale dell'illecito sin dal momento del giudicato di condanna. Ciò, tuttavia, deve avvenire evitando automatismi valutativi, stante l'autonomia tra i giudizi, comportando questo un'attenta valutazione da parte della Corte delle risultanze dei pregressi giudizi, sopra tutto in ordine alla individuazione dei responsabili del danno (anche in concorso con altri), all'elemento psicologico della colpa grave (in sede civile la P.A. viene condannata per mera colpa) e al *quantum* addebitabile. In questa ottica, gli appellati Celebrini e Ferri hanno sollevato talune questioni impingenti sui riflessi della sentenza del Tribunale di Frosinone. Difatti, il primo pone in risalto la condotta poco opportuna dell'Azienda, che avrebbe prestato acquiescenza alla sentenza non spiegando appello ma adeguandosi al suo dispositivo, senza operare opportune valutazioni; il secondo, argomenta che "*l'accertamento occorso nel giudizio lavoristico non può essere suscettibile di costituire giudicato esterno nel processo contabile*", che "*il dott. Pepe non ha affatto svolto mansioni inferiori a quelle cui poteva*

aspirare nella nuova posizione dirigenziale, stanti le limitazioni che l'atto aziendale impone ai dirigenti con minore esperienza e anzianità di servizio", che "*la sentenza del Giudice del lavoro si fonda in modo pressoché esclusivo su di una considerazione intimamente errata, ovverosia (…) nella capacità del dipendente di impegnare l'Amministrazione verso l'esterno*", assunto "*decisivo ma tuttavia errato, che l'ASL avrebbe dovuto opporre con ben maggiore fermezza, anche proponendo appello alla sentenza, cosa inspiegabilmente non avvenuta*". Ebbene, tali argomentazioni, già proposte in prime cure (cfr. lo storico della prima decisione a pag. 12), anche implicitamente disattese come desumibile dall'esito della decisione (esplicita) della Sezione giurisdizionale per il Lazio, avrebbero dovuto essere oggetto di appello incidentale, sia pure condizionato all'accoglimento di quello del Procuratore regionale, e non essere sollevate con comparsa di costituzione e risposta. In definitiva, gli appellati avrebbero dovuto impugnare la sentenza *in parte qua*, non potendo le domande ed eccezioni proposte in prime cure rivivere per il solo fatto che la domanda principale del Procuratore regionale sia stata respinta dal giudice (Cass. 13721/2020). Sicché, le stesse devono dichiararsi inammissibili. Da ultimo, mette conto rilevare che le suindicate contestazioni costituiscono un fuor d'opera atteso che il giudice del lavoro ha accertato "*l'illegittimità del comportamento dell'ASL in relazione alla mancata assegnazione di mansioni dirigenziali al ricorrente*". E questo ponendo in rilievo che "*l'omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza, sotto il profilo della equivalenza in concreto rispetto alla competenza richiesta*" integra, sulla base del consolidato orientamento della Corte di legittimità, il mancato esercizio dello "*ius variandi*" da parte del datore di lavoro integrante demansionamento. Il delineato percorso argomentativo

della sentenza del G.O. è, pertanto, condivisibile sia nei principi che nelle conseguenze, in termini di illegittimità della condotta dell'ASL Frosinone in relazione alla mancata assegnazione di mansioni dirigenziali al dott. Pepe.

Acclarata, perciò, la sussistenza oggettiva di ambedue le poste di nocumento, in ordine alle quali la prima sentenza ha escluso la responsabilità dei prevenuti per insussistenza del nesso causale e/o dell'elemento soggettivo della colpa grave, è necessario disaminare le singole posizioni dei chiamati, così come fatto dal gravame del Procuratore regionale.

A. Con i primi motivi di appello, l'Attore pubblico contesta "*violazione di legge e carenza di motivazione in merito alla posizione di Celebrini*" (primo motivo) e "*Illogicità della motivazione della sentenza; violazione di legge per il calcolo dei termini di prescrizione in merito alla posizione di Celebrini*" (secondo motivo). Le due censure, quand'anche la seconda prima di introdurre il motivo specifico sul capo della sentenza riguardante la prescrizione, ripropone la tesi, trattata nel primo, secondo la quale Celebrini non avrebbe dovuto firmare il contratto, meritano una trattazione congiunta in quanto mirano al risultato finale di stabilire un nesso causale tra la condotta del funzionario e il danno lamentato, integrata dall'elemento soggettivo della colpa grave, previa riforma del capo che ha accolto, in parte, l'estinzione dell'azione. La prima sentenza, infatti, ha ritenuto fondata la prescrizione con riferimento al danno per differenze retributive, "*essendo ampiamente decorso, alla data di notifica dell'invito a dedurre (9 gennaio 2020) il relativo termine, il cui esordio va ricondotto alle date mensili di erogazione delle somme corrisposte a titolo di retribuzione nel periodo ottobre 2006 – 31 marzo 2011*". L'appello deduce, invece, che "*per qualificare come demansionamento un determinato fatto, è*

necessaria una previa pronuncia del giudice civile, che accerti l'illecito. Pertanto, dovrebbe trovare applicazione la regola prevista dall'art. 2945, co. 2 c.c. secondo cui <<la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio>>. Perciò, il *dies a quo* doveva ricondursi al momento del passaggio in giudicato della sent. 720/2014 del Tribunale di Frosinone. Soggiunge che "*questa Procura (…), ha proceduto a contestare detta voce sul presupposto che la conoscenza dell'illecito è comunque avvenuta con la nota n. 4174 del 6 maggio 2015, per cui, a prescindere dal passaggio in giudicato della sentenza, i termini di prescrizione non erano decorsi*".

Il motivo è destituito di fondamento.

Preliminarmente, è da disattendere l'eccezione di inammissibilità della censura opposta da Celebrini, fondante sulla circostanza che nel contraddittorio sviluppatosi in primo grado sul danno scaturente dalle differenze retributive erogate al dirigente, la Procura "*non ha avanzato alcuna contestazione, ma, al contrario, si era rimessa alla decisione che avrebbe preso il Collegio in merito senza formulare alcuna riserva in ordine alla stessa. Così facendo l'Attore pubblico ha prestato acquiescenza a qualunque fosse stata la conclusione a cui sarebbe giunto il primo giudice sul punto, con rinuncia all'eventuale impugnazione*".

L'eccezione è inconferente.

In linea generale, nel processo contabile (e civile), se il Pubblico ministero si rimette al Collegio per la decisione di una data questione, questo non impedisce che possa impugnare la sentenza successiva, se la stessa è ritenuta ledere gli interessi che il medesimo è chiamato a tutelare, come quelli dell'Erario, per avere errato nell'interpretazione o nell'applicazione delle norme di diritto. In sostanza, il P.M. che si sia rimesso al Collegio per la

decisione sul *dies a quo* della prescrizione non ha rinunciato al diritto di impugnare la decisione finale se questa non lo soddisfa, anzi la decisione di rimettersi al giudice può essere una delle ragioni che giustificano l'impugnazione, specialmente, come in ipotesi, se la decisione finale non tiene conto delle ragioni alla cui stregua ha sollevato la questione. Del resto, detta rimessione non è una dichiarazione di accettazione della decisione, ma una richiesta a un giudice terzo, che non esclude la possibilità di impugnare.

Ciò stante, la censura sul *dies a quo* non trova condivisione poiché sovrappone i due diversi piani del danno indiretto, ossia le conseguenze nummarie risarcitorie del demansionamento, non oggetto di gravame, e di quello diretto in conseguenza del pagamento a Pepe di una maggiore retribuzione in assenza della prestazione dirigenziale, circostanza evidente a prescindere dalla sentenza civile medesima. Invero, con riferimento al tempo dei fatti risalenti, per gli aspetti a rilievo erariale, al periodo ottobre 2006 – marzo 2011, la norma applicabile *ratione temporis*, sia con riguardo al termine della prescrizione che ai principi civilistici di ordine sostanziale afferenti alla sua decorrenza, è quella dell'art. 1, co. 2, l. 20/1994, alla cui stregua "*Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta*". Detta disposizione, a mente della quale, fuori dei casi di occultamento del danno, il termine di prescrizione deve essere computato "*dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso*", declina, nel processo contabile, la regola codicistica di cui all'art. 2935 c.c. secondo la quale "*la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere*", così consolidando l'indirizzo espresso nella sent. n. 743/1992 delle Sezioni riunite, della

decorrenza della prescrizione dalla conoscibilità obiettiva del nocumento, salvo il principio della conoscenza effettiva solo nelle ipotesi di occultamento (in specie non ricorrenti). Il recente Codice di giustizia contabile, in vigore dal 7/10/2016, ha previsto all'art. 66 che la prescrizione quinquennale possa essere interrotta una sola volta, per non più di due anni, e che "*il termine complessivo di prescrizione non può comunque eccedere i sette anni dall'esordio della stessa*", quale momento finale, positivizzato dal legislatore, dell'esercizio dell'azione di responsabilità erariale e limite massimo invalicabile di durata della fase istruttoria, applicabile, tuttavia, ai fatti commessi e alle omissioni avvenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice. La regola generale ritiene che il fatto dannoso, integrante il *dies a quo* della prescrizione, non si perfezioni con il comportamento tenuto dal pubblico dipendente in difformità da quello previsto dalle norme, circostanza attinente alla condotta, ma nel momento in cui, verificandosi le conseguenze di quella condotta, si realizza l'*eventus damni*, quale effettivo depauperamento del patrimonio pubblico, e si abilita il requirente all'esercizio dell'*actio damni* (SS.RR. 5/2007/QM e 14/2011/QM). La giurisprudenza contabile, non diversamente da quella di legittimità, che ha affermato che "*il danno non è una mera lesione di un diritto, ma la lesione di un diritto dalla quale siano derivate conseguenze pregiudizievoli oggettivamente apprezzabili*" (Cass. S.U. 26972, 26975/2008 e 23763/2011), partendo da detto principio ritiene che *l'exordium praescriptionis*, nel caso di danno all'erario, sia da individuare nel momento in cui il danno si esteriorizza, ossia diviene non soltanto percepibile come modificazione patrimoniale negativa ma anche riconoscibile come ingiusto, alla stregua di una spesa non dovuta o di un valore perduto, completandosi in tal modo la nozione

giuridica di fatto dannoso per l'Erario (Corte dei conti, Sez. III di app. 170 e 207/2019, 303/2017, Sez. II centr. 182/2019, 129/2017, 891/2016, Sez. I di app. 8/2019, 365/2018). L'individuazione del termine di esordio, in ragione del carattere ordinariamente non tipizzato dell'illecito contabile, ha imposto al giudice erariale frequenti sforzi interpretativi per giungere all'individuazione di criteri oggettivi, a carattere presuntivo poiché fondati sull'*id quod plaerunque accidit*, aventi attitudine a disvelare il fatto dannoso, ossia il momento dell'effettivo verificarsi del nocumento, con riguardo alle varie manifestazioni della responsabilità amministrativa. Questo può sicuramente opinarsi con riferimento al tempo dell'esborso di somme non dovute, quale definitiva perdita dell'utilità considerata (Corte dei conti SS.RR. 12/1997, Sez. I di app. 700/2014, 634/2010, Sez. II centr. 296/2007). Perciò, in sede nomofilattica si è affermato che "*di decorrenza della prescrizione possa parlarsi solo nel momento in cui la condotta contra ius abbia prodotto l'evento dannoso avente i caratteri della concretezza e dell'attualità*", *id est* il pagamento concretante la *deminutio patrimonii* (SS.RR. n. 14/2011/QM). Il Collegio, in linea con l'orientamento delle Sezioni di appello (*ex aliis*, Corte dei conti, Sez. III centr. 207/2019), ravvisa che in una tale evenienza *l'exordium praescriptionis* sia da identificarsi con il momento in cui siano percepibili fatti sintomatici di assoluta evidenza del *deficit* patrimoniale, ossia con il momento del pagamento di somme non dovute, coincidente con le date delle erogazione retributive, da ottobre 2006 a marzo 2011, per funzioni dirigenziali non svolte. Pertanto, di alcun rilievo è il richiamo al danno indiretto da demansionamento, che si configura solo e soltanto al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna dell'Amministrazione e il termine di prescrizione quinquennale dell'azione

giuscontabile decorrerà da tale momento o, meglio, "*dalla data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato*" (Corte dei conti, SS.RR. n. 14/2011/QM, Sez. I di app. 301/2018, Sez. II centr. 401/2017 e 75/2023). Da ultimo, il richiamo alla nota prot. 4174, del 6 maggio 2015, con la quale l'ASL Frosinone trasmette alla Procura regionale l'esposto del dott. Pepe, individuato dall'appellante quale *dies a quo* della prescrizione, non sposta i termini della questione, atteso che la prescrizione decorrere, comunque, dalle date dei pagamenti stipendiali. Sicché, la notifica dell'invito a dedurre a Celebrini Luigi in data 9 gennaio 2020 è tardiva, con conseguente prescrizione della quota parte di danno da differenze retributive ricondotto allo stesso e conferma della sentenza sul punto.

Nel merito, impingente sulla sola quota parte di danno da demansionamento ascritta a Celebrini, l'appello è infondato. Il Procuratore regionale stigmatizza la prima sentenza per avere escluso la ricorrenza della colpa grave in capo al medesimo, in quanto la "*sottoscrizione del contratto di lavoro (…) è avvenuta: a) per delega del Direttore generale, essendo riservata, sulla base delle disposizioni dell'atto aziendale, alla competenza di quest'ultimo tutte le attività inerenti alla costituzione del rapporto di lavoro e b) a seguito della Delibera del D.G. n. 1070 del 20 settembre 2006 con la quale il Pepe è stato dichiarato vincitore del concorso da dirigente al quale aveva partecipato*". L'appellante rileva che, tuttavia, nella sentenza non vi sarebbe alcuna argomentazione in ordine ai doveri che incombevano sul dott. Celebrini, responsabile della S.C. Risorse umane dell'ASL Frosinone dal 16 maggio 2005 al 31 ottobre 2006, "*in merito alla gestione del personale, all'individuazione in pianta organica delle risorse umane da inserire nei corretti ambiti funzionali, alle carenze organizzative (…)*". La

censura è corroborata, come emergente anche dal secondo motivo, dall'asserita gravità della condotta del funzionario per avere "firmato" per delega il contratto sapendo che "*il dott. Pepe aveva un incarico dirigenziale e che gli dovevano essere attribuite le rispettive funzioni in forza del medesimo (…)*". In sostanza, la delega ricevuta prevede comunque la responsabilità dell'impiegato che ha agito su indicazione del superiore.

L'articolato motivo è in parte inammissibile, in parte infondato, non integrando la condotta contestata al dott. Celebrini il requisito della colpa grave. L'atto di appello, come rilevato dall'appellato, è da considerare inammissibile nella parte in cui contesta la mancata argomentazione su presunti oneri che sarebbero dovuti ricadere in capo allo stesso quanto alla "*individuazione in pianta organica delle risorse umane da inserire nei corretti ambiti funzionali*". Si tratta del tentativo di introdurre in appello una nuova confutazione collegata a competenze e funzioni in materia di pianificazione e gestione della pianta organica del personale che, tuttavia, non figura nel libello introduttivo. Difatti, nella citazione (a pag. 10), al dott. Celebrini è stato contestato il "*solo comportamento attivo tenuto da chi ha firmato il contratto per una posizione dirigenziale non esistente nella dotazione organica (…)*", mentre ad altri funzionari è imputato anche di non aver agito al fine di "*impedire il protrarsi di una situazione illegittima e dannosa come quella di specie*". Sicché, il libello introduttivo ritiene ricorrere "*la colpa grave (…) in capo a tutti gli invitati in quanto il Celebrini, nonostante fosse stato posto in quiescenza dopo il mese successivo alla firma del contratto, ha per delega firmato il contratto di lavoro in cui veniva menzionato un posto che in realtà non era previsto dall'atto aziendale. Circostanza particolarmente grave, evidente, comprensibile ed evitabile con un minimo di diligenza*". Appare,

perciò, evidente il tentativo del Procuratore regionale di introdurre, attraverso tale censura, una nuova contestazione che non è stata oggetto di contraddittorio in primo grado ed è, pertanto, da dichiarare inammissibile. Dappoi, nel merito l'insussistenza della colpa grave è da confermare e Celebrini Luigi va mandato assolto, come statuito dal primo giudice, non fosse altro per il breve lasso di tempo di appena un mese intercorrente tra la sottoscrizione, per delega del *Manager* aziendale (dott. Zotti), del contratto, che indica quale sede di prima assegnazione la Direzione sanitaria del Polo ospedaliero "B", "*con facoltà dell'Azienda di disporre successivamente l'assegnazione ad altra sede*", e il collocamento a riposo del medesimo, lasso che nella sua plausibile fisiologia temporale non avrebbe consentito di operare diversamente. Perciò, la responsabilità erariale conseguirebbe alla mera sottoscrizione del contratto di conferimento dell'incarico dirigenziale, eccessivamente enfatizzata dal Procuratore regionale. A tale stregua l'atto introduttivo e l'appello parrebbero ricondurre, ma erroneamente, al dott. Celebrini la paternità e l'autonomia della scelta datoriale. Infatti, la responsabilità per avere emanato un bando di concorso per un profilo dirigenziale senza che fosse valutata l'effettiva necessità di detta figura appartiene al Direttore generale e al Direttore amministrativo dell'Azienda sanitaria. Invero, come evidenziato, dal primo giudice, le competenze inerenti alla costituzione del rapporto di lavoro sono riservate alla prima di tali figure organizzatorie in ragione delle funzioni di governo complessivo e delle correlate responsabilità nella gestione dell'Azienda. La competenza della Struttura complessa Risorse Umane è circoscritta, invece, alla "*gestione economica e giuridica del personale con riguardo all'applicazione dei contratti di lavoro e alla cura del contenzioso interno (relativo ai*

procedimenti disciplinari). Sicché, come ritraibile dal contenuto e dalla specifica indicazione della firma "per delega" del contratto 841 del 25 settembre 2006 e dal richiamo nello stesso alla delibera n. 1070 del 20 settembre 2006 del D.G., la volontà contrattuale è riconducibile esclusivamente alla Direzione generale, mentre il dott. Celebrini si è trovato di fronte a un contratto vincolato e inderogabile, in ordine alle singole disposizioni in esso contenute, come l'assegnazione della sede provvisoria presso la Direzione sanitaria del Polo ospedaliero "B", per il quale aveva ricevuto delega alla sottoscrizione senza poter fruire di margini per una diversa collocazione del neo-dirigente. Da ultimo, del tutto ininfluente è il richiamo al d.P.R. n. 3/1957, che prevede la responsabilità dell'impiegato che ha agito per delega del superiore, attesa la disciplina organizzativa dell'azienda, in cui le competenze e le funzioni dei direttori e dei dirigenti sono declinate in modalità cogente. Quanto poi alla delibera 1070 del 20 settembre 2006, che secondo il PM qualificherebbe il conferimento in termini di "*delega di gestione*", il Collegio osserva, invece, che la stessa può solo confermare l'articolazione dei diversi ambiti di competenza e la mancanza di margini di opinabilità, in sede di sottoscrizione del contratto, in capo a Celebrini in merito alla destinazione del Pepe. Da ultimo, la "Circolare" datata 25 agosto 2006, indirizzata a tutti gli Uffici dell'ASL (Risorse umane, Direttori amministrativi e sanitari di Polo, Direttori di distretti), con la quale il Direttore amministrativo dell'Azienda sanitaria, dott.ssa Costantini Antonietta, al fine di evitare "*continui contenziosi, per mobbing e per demansionamento con il personale dipendente (…)*", ha invitato i dirigenti responsabili a utilizzare "*il personale dipendente nel rispetto rigoroso della qualifica di appartenenza*", non sposta i termini del carattere vincolato e inderogabile del

contratto da sottoscrivere per delega. Del resto, la direttiva è indirizzata ai responsabili delle strutture ed è volta a evitare che, da parte degli stessi, si affidino al personale che è stato loro già assegnato compiti, funzioni e competenze di grado inferiore rispetto alla qualifica rivestita. Questo vale per il Responsabile delle Risorse umane del tempo, dott. Celebrini, verso il personale in servizio nella medesima struttura, mentre il Pepe è stato assegnato alla Direzione sanitaria del Polo ospedaliero "B". Pertanto, Celebrini Luigi non avrebbe potuto dare alcuna soluzione all'assegnazione del neo-dirigente, non rientrando tra le proprie competenze, limitandosi alla sola delegata sottoscrizione del contratto, che sarebbe spettata al Direttore generale delegante, unico titolare del potere di disporre il conferimento dell'incarico e l'assegnazione della sede. Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della prima sentenza con riguardo alla posizione di Celebrini Luigi.

B. Con il terzo motivo di gravame il Procuratore regionale contesta il proscioglimento, disposto dalla prima sentenza per difetto del nesso causale e della colpa grave, del rag. Pacifico Walter, responsabile dell'Ufficio personale dell'ASL Frosinone dal 1° novembre 2006 al 15 luglio 2007 nonché, *ad interim*, Direttore amministrativo del Polo ospedaliero "B" dal 16 agosto 2004 al 1° marzo 2008, e del rag. Ferri Enrico, responsabile dell'Ufficio del personale dal 16 luglio 2007 al 30 aprile 2010. In specie, la Corte regionale, sul presupposto del "*difetto di competenza del direttore amministrativo del Polo ospedaliero di conferire incarichi dirigenziali (cfr. verbale di audizione del dott. Pepe del 19 novembre 2019) e (…) della circostanza che il dott. Pepe era stato assegnato alla Direzione sanitaria, non a quella amministrativa di cui era a capo ad interim*", ha escluso la riconducibilità al medesimo delle due delle voci di danno.

Relativamente al rag. Ferri Enrico il Collegio ha escluso che la relativa condotta potesse configurare colpa grave poiché, sulla scorta dell'atto aziendale, "*rientra nelle competenze del direttore del personale l'applicazione del contratto di lavoro, la gestione del personale e del contenzioso interno*". Quanto poi "*all'onere di segnalazione della situazione in cui si trovava il neoassunto dirigente, che la Procura gli contesta, non costituisce una condotta alla quale le voci di danno possono essergli addebitate in termini causali e sotto il profilo soggettivo, tenuto conto anche della circostanza che, come dichiarato dal dott. Pepe in sede di audizione personale del 19 novembre 2019, la questione era stata più volte rappresentata verbalmente al Direttore amministrativo dell'Azienda*".

Il gravame rileva che Pacifico e Ferri, "*pur non essendo presenti alla data di firma del contratto di lavoro di Pepe, dato il ruolo svolto riguardante la gestione del personale, avrebbero potuto/dovuto sollecitare i vertici aziendali, anche dopo che il Pepe era stato promosso a dirigente e in costanza dello svolgimento delle sue attribuzioni, insistendo per la più idonea e corretta collocazione del medesimo, la cui condizione realizzava un illecito permanente, ormai noto agli Uffici dell'ASL*".

I suindicati motivi sono privi di pregio.

Invero, come già chiarito per la posizione del dott. Celebrini, l'ambito di competenza della S.C. Risorse Umane è circoscritto alla gestione economica e giuridica del personale con riguardo all'applicazione dei contratti di lavoro e alla cura del contenzioso interno (procedimenti disciplinari). Di talché, la volontà contrattuale, come la valutazione delle dotazioni organiche, l'indizione del concorso, l'assegnazione dei vincitori rientrano nelle competenze del Direttore generale e del Direttore amministrativo dell'ASL non del Polo. I ragionieri Pacifico e Ferri, nella

qualità di responsabili dell'Ufficio personale non avevano in concreto competenza alcuna nella gestione del dott. Pepe e nell'assegnazione delle relative funzioni. Dappoi, l'eventuale sussistenza di oneri informativi in capo ai medesimi, nella qualità di responsabili dell'Ufficio personale, risulta assolta in concreto verso i vertici aziendali, atteso che il dott. Pepe nell'audizione del 19 novembre 2019, ha chiarito che "*egli, coordinando un ufficio di quattro persone, dipendeva <<per tutti gli adempimenti>> direttamente dal Direttore sanitario dello stesso Polo ospedaliero, responsabile del SIO, al quale lo stesso ha indirizzato le proprie richieste e sollecitazioni (cfr. nota n. 1792 del 31 marzo 2007) e lo stesso Direttore sanitario rispondeva a tali rimostranze con nota n. 1819 del 2 aprile 2007, confermando il Pepe nell'incarico assegnato, informandone per competenza il Direttore amministrativo del Polo B e il Direttore amministrativo generale dell'ASL*". Perciò, i vertici Aziendali, ossia il *Manager*, dott. Zotti, e il Direttore amministrativo e Commissario Straordinario, dott.ssa Costantini erano ben informati della vicenda del dott. Pepe. Da ultimo, il rag. Pacifico, Direttore amministrativo *ad interim* del Polo ospedaliero "B" dal 16 agosto 2004 al 1° marzo 2008, non pare essere incorso in colpa grave, stante il difetto di competenza nel conferimento di incarichi dirigenziali non disgiunto dalla circostanza che il neoassunto era incardinato, come prima assegnazione da contratto, presso una struttura complessa (Direzione sanitaria) diversa da quella amministrativa di cui era a capo. Ne consegue, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza con riguardo a Pacifico Walter e a Ferri Enrico.

C. Quanto, infine, al dott. Celletti Saverio, oggetto del quarto motivo di appello, che ha rivestito la posizione organizzativa di Direttore sanitario del Polo ospedaliero "B" di Frosinone dal 22 febbraio 1988 al 31 marzo 2008,

il libello introduttivo rileva che del danno deve rispondere "*non solo il comportamento attivo tenuto da chi ha firmato il contratto per una posizione dirigenziale non esistente nella dotazione organica, ma anche di chi poteva e doveva impedire il protrarsi di una situazione illegittima e dannosa come quella di specie*". Sicché, la ricorrenza della colpa grave non può essere esclusa nei confronti dei "*titolari di organi di direzione, con poteri di vigilanza e controllo, sui quali incombe permanentemente il dovere di assumere le decisioni e le iniziative che servano a ricondurre a legalità l'azione amministrativa (…)*".

La sentenza impugnata, con argomentazioni del tutto condivisibili, ha osservato che la condotta del dott. Celletti "*non assume i connotati di una grave colpevolezza. Invero, la nota a sua firma del 2 aprile 2007, nella quale rappresentava la mancanza nell'atto aziendale della posizione del dirigente amministrativo nell'ambito della Struttura complessa Direzione sanitaria del Polo ospedaliero B e la permanenza del dott. Pepe nelle funzioni sino ad allora svolte, era indirizzata, oltre che al neoassunto dirigente, anche al Direttore amministrativo della predetta struttura organizzativa e al Direttore amministrativo dell'AUSL Frosinone*". Perciò, l'espletamento di detta attività informativa "*dimostra che l'onere di segnalazione della vicenda, seppure in maniera concisa, era stato adempiuto dal Celletti*".

La Procura regionale oppone che "*la nota del 2 aprile 2007 è intervenuta ben 7 mesi dopo l'assunzione del Pepe come dirigente e, in realtà, non segnala alcunché ai vertici aziendali ma si limita a negare allo stesso l'assegnazione di funzioni dirigenziali precisandone le motivazioni. Inoltre, nei successivi 4 anni, fino al pensionamento del medesimo intervenuto il 31 marzo 2011, non esiste nessun altro atto a sua firma, finalizzato alla risoluzione della questione*".

Lo scarno motivo non inficia la motivazione della prima decisone e

induce a confermare il proscioglimento del dott. Celletti in quanto nella condotta dallo stesso osservata non è ravvisabile la colpa grave.

Quest'ultimo ha ricoperto l'incarico di Direttore sanitario del Polo ospedaliero "B" di Frosinone sino al 31 marzo 2008, data di collocamento a riposo. Sicché, dopo detta data eventuali attività informative verso i vertici aziendali (e in particolar modo verso il Direttore generale e il Direttore amministrativo dell'ASL) ai fini della risoluzione della questione, sarebbero spettate ad altri soggetti, non al dott. Celletti. Quanto al periodo pregresso, giova rilevare che le decisioni sul fabbisogno di personale e sull'attivazione delle procedure per la copertura dei posti competono al *Manager* aziendale. Dagli atti del processo non risulta che il dott. Celletti, nella qualità di Direttore sanitario ospedaliero, abbia mai richiesto di assumere un dirigente amministrativo da adibire al S.I.O. ospedaliero o in generale al Presidio e ciò in ragione del fatto, incontroverso tra le parti, che lo stesso atto aziendale non ne indica la previsione. Nella fase di sottoscrizione del contratto di lavoro con il neo-dirigente amministrativo, spettava al *Management* aziendale (Direttore generale Zotti) e al Direttore amministrativo (dott.ssa Costantini, che governa tutto l'apparato amministrativo aziendale), prevedere l'assegnazione dello stesso in un posto vacante e per il quale si riteneva necessaria la presenza. Di certo, il dott. Celletti, una volta individuata da contratto (al quale è rimasto estraneo) la sede operativa del dott. Pepe presso la Direzione sanitaria del Polo ospedaliero "B", malgrado l'atto aziendale (ben conosciuto dai vertici della struttura) non prevedesse detto incarico dirigenziale, non poteva disporre una nuova e diversa assegnazione, individuando mansioni e funzioni che lo stesso avrebbe dovuto svolgere in ambiente ospedaliero, sia

perché inesistenti in tale ambito sia perché non aveva alcun potere di trasferire il dirigente al di fuori dello stesso. Del resto, come emergente dall'atto aziendale (B.U.R. Lazio n. 15 del 29 maggio 2004 s.o. n. 3), il Direttore sanitario dell'ospedale ha competenza sul "*personale tecnico, sanitario, ausiliario ed esecutivo addetto ai servizi sanitari degli ospedali*" di cui stabilisce i turni, i congedi e l'impiego con esclusione quindi del personale amministrativo che formalmente non vi è assegnato per espressa previsione dello stesso atto aziendale. Sicché, il dott. Celletti non avrebbe potuto adottare alcuna disposizione di servizio intesa a uno spostamento del dirigente all'interno dell'ospedale. Quello che al medesimo competeva lo ha fatto, rendendosi parte diligente nell'informare, sia pure dopo sette mesi con nota 1819 del 2 aprile 2007, sia il Direttore generale che il Direttore amministrativo aziendale di una circostanza a questi evidentemente ben nota (come acclarato in sede di audizione del 19 maggio 2019 del dott. Pepe), ovvero che presso la Direzione sanitaria ospedaliera non era prevista dall'atto aziendale la presenza della figura dirigenziale. Dopo tale missiva, la Dirigenza apicale aziendale, in specie la dott.ssa Costantini, alla quale è stata "*rappresentata più volte la questione verbalmente (…), che mi prometteva di trovare una struttura in cui inserirmi con funzioni dirigenziali (…)*", nulla ha fatto preferendo invece mantenere il dott. Pepe nell'assegnazione presso il S.I.O. e lasciando intendere al Celletti che tale assegnazione fosse legittima, con tutte le conseguenze oggi al vaglio della Corte. Sicché, l'impugnativa è da rigettare anche nei suoi confronti.

Conclusivamente, l'appello del Procuratore regionale è da disattendere e la prima decisione da confermare. Le spese di giudizio del

grado seguono la regola oggettiva della soccombenza e si liquidano, ex art. 31, commi 1 e 2 c.g.c., nei termini di cui al dispositivo, in beneficio degli appellati e a carico dell'Azienda sanitaria locale (A.S.L.) Frosinone, amministrazione di appartenenza dei funzionari e beneficiaria dell'obbligo risarcitorio in caso di condanna. Invero, la condanna alle spese non ha natura sanzionatoria né costituisce un risarcimento del danno, ma è un'applicazione del principio di causalità, sicché l'onere delle stesse, che grava su chi ha provocato la necessità del processo, non può essere posto a carico del Procuratore regionale, trattandosi di organo propulsore dell'attività giurisdizionale cui sono attribuiti poteri, diversi da quelli svolti dalle parti, meramente processuali ed esercitati per dovere d'ufficio e nell'interesse pubblico (Cass. S.U. 19675/2016, C.N.F. sent. 48/2023), bensì dell'amministrazione di appartenenza dei funzionari evocati/appellati, ossia dell'ASL Frosinone, come previsto dall'art. 31, co. 2 c.g.c. Inoltre, la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 31 c.g.c. (art. 91 c.p.c.), ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto; sicché, questa *"non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto"* (Cass. 17432/2011, 20869/2017 e 14972/2025). Pertanto, le spese e competenze di lite sono da liquidare in favore di Celebrini Luigi, Ferri Enrico e Celletti Saverio (per quest'ultimo in favore dell'Avvocato dichiaratosi antistatario) e sono, invece, da compensare nei confronti di Pacifico Walter rimasto contumace. Dappoi, per tutti sono da compensare le spese di giustizia.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale di appello, previo rigetto di tutte le eccezioni in rito e declaratoria della contumacia di Pacifico Walter, definendo il giudizio, rigetta l'appello della Procura regionale iscritto al **n. 60098/R.G.** e, per l'effetto, conferma la sent. **n. 74/2022**, della Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio. Compensa le spese di lite nei confronti di Pacifico Walter. Liquida, quale compenso tabellare per competenze ed esborsi del grado, la somma di **€ 2.474,00 ognuno** (euro duemilaquattrocentosettantaquattro), oltre alle spese forfetarie del 15%, a quelle accessorie per C.P.A. e I.V.A. (questa se dovuta), in favore di Celebrini Luigi e Ferri Enrico, e nei confronti dell'Avv. Tomasso Giuseppe, difensore di Celletti Saverio, dichiaratosi antistatario, da porre a carico dell'Azienda sanitaria locale Frosinone. Compensa per tutti le spese di giustizia.

Manda alla segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, all'esito della pubblica udienza del 25 giugno 2025.

Il Giudice Estensore — Il Presidente

(Dott. Giovanni Comite) — (Dott. Tammaro Maiello)

"*F.to digitalmente*" — "*F.to digitalmente*"

Depositata in Segreteria il 05/08/2025

Il Dirigente

"*F.to digitalmente*"